PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 36 (Capitolato Allegato F)

La cauzione primordiale da fornirsi a termini dell'articolo 206 della legge 20 novembre 1859 viene fissata in lire 40,000, e quella definitiva prescritta pure dall'accennato articolo, e nella quale verra' compenetrata la cauzione primordiale, sara' di lire 125,000 e dovra' essere prestata un mese prima dell'epoca stabilita per l'incominciamento dei lavori.

Queste cauzioni saranno depositate nella Cassa dei deposti e prestiti in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioe' in buoni del tesoro, od in iscrizioni di rendita al 5 per cento, che saranno ricevute al valor nominate, od al 3 per cento al corso di emissione. Non adempiendosi all'obbligo di prestare l'indicata cauzione definitiva nel termine fissato, la fatta concessione si intendera' come non avvenuta, senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora, e la cauzione primordiale restera' di pien diritto devoluta allo Stato.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it